



# *Il Ministero della Transizione Ecologica*

## **DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE**

**REP. N. 228**

**Contratto di rinnovo dell'affidamento del “ Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette”.**

**CIG 9442478359**

L'anno 2022 addì 27 del mese di ottobre, in Roma, io sottoscritto Dott. Fabio De Angelis, Ufficiale Rogante del Ministero della transizione ecologica, istituito con decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55 (GU n.102 del 29/04/2021), per la carica domiciliato in Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, prendo atto dell'avvenuta sottoscrizione mediante firma digitale apposta in data odierna e valida a tutti gli effetti di legge, del presente contratto, da parte dei seguenti soggetti:

- D.ssa Emanuela Spadoni, nata a Roma, il 27 novembre 1969, nella sua qualità di Dirigente della Divisione VI *Difesa del mare e supporto al comitato per la sicurezza delle operazioni a mare* della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare del predetto Ministero, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. dell'Amministrazione 97047140583, di seguito “Ministero”;
- Dott. Alessandro Russo, nato a Napoli il 11 aprile 1977, domiciliato per la carica in Via S. Andrea delle Fratte, 24 – 00187 Roma il quale interviene in rappresentanza della Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A., con sede in Roma, Via Sant'Andrea delle Fratte, 24 Partita I.V.A. n. 03668610102, Codice Fiscale 03985641004, in forza del suo ruolo presso la medesima di

Presidente del Consiglio di Amministrazione, delegato a stipulare il presente contratto in nome e per conto della Società stessa in virtù delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2022 e del 21 ottobre 2022 -di seguito “Contraente”;

#### **PREMESSO CHE**

- Con precedente Determinazione del Direttore Generale del 20 maggio 2020, n. 36642 veniva disposta l’indizione di una gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del suddetto D. Lgs., per l’affidamento del “*Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette*” della durata di 24 mesi con importo massimo di gara pari ad € 58.000.000,00 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le aliquote vigenti per la durata delle attività, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, accertata la sussistenza di ragioni di perdurante convenienza e di pubblico interesse e fatta salva la disponibilità delle risorse in capo al Ministero;
- il CIG 8320109326 richiesto al sistema ANAC Simog all’atto dell’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto, il cui valore stimato dell’appalto per € 114.098.360,64 è comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione;
- con Decreto Direttoriale prot. n. 87167 del 28 ottobre 2020, all’esito della procedura di gara, la Stazione appaltante ha decretato l’aggiudicazione definitiva in favore della Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A.;
- il contratto per l’affidamento del “*Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette*” REP. 223 - GIG 8320109326 è stato stipulato in data 24 novembre 2020 tra questa Amministrazione e l’Aggiudicataria Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A. e approvato con decreto n. 97456 del 25 novembre – registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 14/12/2020 al n. 523 e dalla Corte dei Conti il 21 dicembre 2020 al n. 3781;

- il bando di gara al paragrafo 3.2 stabilisce che: *“Il Ministero si riserva la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di perdurante convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo dello stesso alle medesime condizioni (tecnico, operative, economiche) per un ulteriore periodo di 24 mesi. Ove verificata detta convenienza e fatta salva la disponibilità delle risorse finanziarie in capo al Ministero, lo stesso comunicherà al contraente la volontà di procedere al rinnovo mediante posta elettronica certificata almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto originario”*;
- il contratto REP. 223 del 24 novembre 2020 contiene la sopra riportata previsione circa l’opzione di rinnovo nell’articolo 6 – *Durata*;
- in data 7/6/2022, con decreto prot. n. 70794, integrato con decreto prot. n. 73937 del 14/6/2022, questa Amministrazione ha nominato apposito Gruppo di lavoro di esperti in materia, con il compito di accertare la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e di perdurante convenienza per il Ministero al rinnovo del contratto alle stesse condizioni tecnico-operative ed economiche;
- con verbale prot. n. 84672 del 7 luglio 2022, all’esito delle proprie valutazioni, il Gruppo di Lavoro ha accertato la perdurante convenienza sopra riportata;
- con nota prot. n. 85661 dell’8/7/2022 questa Amministrazione ha chiesto al Consorzio Castalia la propria formale disponibilità al rinnovo alle condizioni così come stabilite dall’art. 6 del Contratto, restando immutata l’offerta tecnica e l’offerta economica n. 01 OFF PRO 005/2020 del 14 luglio 2020;
- con nota 128/2022/CB del 18/7/2022 il Consorzio ha confermato la disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime condizioni tecnico operative ed economiche vigenti alla data entrata in vigore dello stesso, pur ribadendo la già rappresentata necessità di definire le modalità di recupero dei maggiori costi conseguenti al recente anomalo incremento del costo del gasolio;
- l’importo contrattuale ammonta a Euro 47.540.675,24 oltre IVA per € 10.458.948,55 per un totale pari ad € 57.999.623,79;
- con determina a contrarre prot. 224 del 23.09.2022, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del Codice degli appalti, il Direttore Generale della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare ha disposto di procedere all’affidamento del contratto di rinnovo del servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del *marine litter*, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette alla Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A. per ulteriori 24 mesi

decorrenti dal 23.12.2022 alle stesse immutate condizioni tecnico-operative ed economiche del Rep. 223;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto**

Il servizio viene affidato dal Ministero ed accettato dal contraente sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- disciplinare operativo;
- offerta tecnica 01 OFF PRO 005/2020 del 14/07/2020;
- offerta economica 01 OFF PRO 005/2020 del 14/07/2020;
- patto di integrità.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto.

Il presente atto è regolato:

- dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979;
- dalla legge n. 134/2012;
- dal D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal Codice della navigazione marittima e dal relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi navali e il loro impiego;
- dal Regolamento sulla sicurezza della navigazione e la normativa vigente in tema di prevenzione e lotta anche operative agli inquinamenti del mare, nonché le vigenti normative nazionali e internazionali in relazione alla tipologia di unità navale.
- in caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti di cui in premessa predisposti dal Ministero prevarranno sugli atti e documenti tutti di cui in premessa predisposti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dal Ministero;

- le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per effetto di modifiche concordate formalmente tra il Ministero e il Contraente e si adegueranno alle norme aventi carattere imperativo o dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso, nella misura in cui siano allo stesso applicabili;

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatta salva l'applicazione dell'art. 1467 cod. civ.

### **Articolo 3 – Oggetto del contratto**

Il Ministero, in virtù degli atti in premessa citati, affida al contraente, che accetta senza riserva alcuna, il servizio avente ad oggetto l'*Intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette.*

Detto servizio si espleta mediante il noleggio di n. 32 unità navali altamente specializzate.

La flotta opererà in modalità *stand-by*, attraverso 9 unità di altura e 4 unità costiere dislocate nei porti definiti nel Disciplinare operativo, allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso, in modo tale da garantire la copertura strategica-operativa per il pronto intervento in caso di inquinamento delle acque del mare territoriale. Le rimanenti 19 unità costiere, oltre a garantire il servizio di cui sopra, dovranno espletare il pattugliamento ai fini del contenimento del *marine litter*, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico di gara, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei fiumi, sia nelle aree marine protette; inoltre, 4 delle predette 19 unità, dovranno pattugliare anche le aree di mare territoriale dove insistono le piattaforme *off-shore* per l'estrazione di petrolio.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, al fine di dare corso alla ottimale programmazione delle attività contrattualmente previste, il pattugliamento nelle aree di mare territoriale è eseguito come dettagliatamente specificato nella nota prot. 164 del 13 novembre 2020 del contraente e successive modificazioni, corredata dalla cartografia con le rotte programmate nella cartina della dislocazione di tutte le unità navali in convenzione :

#### **Piattaforme off-shore per l'estrazione di idrocarburi liquidi**

- 1) Pozzallo

#### **Piattaforme off-shore e foci fiumi**

- 2) San Benedetto del Tronto (foce fiume Chienti)
- 3) Vasto (foce fiume Trigno)

4) Licata (foce fiume Gela e Salso)

**Aree Marine Protette/Riserve Naturali/Parchi Nazionali e foci fiumi**

5) Imperia (RN Isola Gallinara e foce fiume Roia)

6) La Spezia (AMP Cinque Terre e foce fiume Magra)

7) Arbatax (Golfo di Orosei e Dorgali-Gennargentu)

8) Torre Annunziata/Castellammare di Stabia (AMP Punta Campanella e foce fiume Sarno)

9) Vibo Marina (foce fiumi Angitola e Amato e ZPS Capo Vaticano)

10) Crotona (AMP Capo Rizzuto e foce fiume Neto)

11) Gallipoli (AMP Porto Cesareo)

12) Otranto (Area Marina di Reperimento Penisola Salentina)

13) Chioggia (foce fiume Brenta, Adige, Po)

14) Termini Imerese (AMP Capo Gallo e foce fiume Imera Settentrionale e Torto)

15) Marsala (AMP Isole Egadi)

16) Augusta (AMP Plemmirio e foce fiume Simeto)

17) Cagliari (AMP Capo Carbonara)

18) Porto Torres (AMP Isola Asinara e foce fiume Coghinas)

19) Oristano (AMP Penisola del Sinis e foce fiume Tirso)

Fiumicino (foce fiume Tevere) - attività eseguita tramite battello attrezzato per il marine litter.

A corredo del sistema antinquinamento, è fornita una struttura a terra comprendente magazzini scorte e attrezzature, personale, strutture centrali e periferiche tali da costituire un efficiente sistema integrato nei casi di intervento antinquinamento.

Il servizio in questione deve essere assicurato nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Ministero e dovrà, inoltre, soddisfare la capacità di integrarsi, in fase operativa, con l'organizzazione e i mezzi di altre pubbliche amministrazioni che potrebbero essere coinvolte nei casi di emergenza, secondo quanto previsto dai vari piani di emergenza locali e nazionali.

La dislocazione sul territorio delle unità navali per la scoperta, l'intervento e il pattugliamento, definita dal Ministero, deve essere la seguente:

1) le 9 unità di altura dovranno essere dislocate nei seguenti porti: Genova, Livorno, Gaeta, Bari, Ancona, Trieste, Porto Torres, Messina e Trapani;

2) le 23 unità costiere saranno dislocate nei seguenti porti: Imperia, La Spezia, Piombino, Civitavecchia, Torre Annunziata/Castellammare di Stabia, Salerno, Vibo Valentia Marina, Crotona, Gallipoli, Otranto, Vasto, San Benedetto del Tronto, Ravenna, Chioggia, Golfo Aranci, Arbatax, Cagliari, Oristano, Termini Imerese, Augusta, Pozzallo, Licata e Marsala.

Tale dislocazione potrà essere variata nel corso dell'esecuzione del contratto a richiesta del Ministero per esigenze di carattere strategico/operativo connesse a situazioni di emergenza.

In particolare, nei casi di emergenza interessanti altri Paesi del Mediterraneo o appartenenti all'Unione Europea, su disposizione del Ministero, talune unità navali in noleggio dovranno potersi recare nelle acque del Paese richiedente assistenza per cooperare con le autorità locali. I costi aggiuntivi di trasferimento e permanenza all'estero saranno rimborsati a parte dal Ministero.

#### **Articolo 4 – Ammontare del servizio e termini di pagamento**

Il Ministero corrisponderà al Contraente, per i servizi oggetto del presente contratto la somma complessiva per ventiquattro mesi di € 57.999.623,79 di cui base imponibile € 47.540.675,24 ed IVA al 22% per € 10.458.948,55.

Le voci che concorrono a formare la predetta somma sono le seguenti:

<b>Descrizione attività</b>	<b>Importo 24 mesi netto IVA</b>	<b>Iva al 22%</b>
Noleggio n. 32 unità navali	37.164.735,84	8.176.241,88
Pattugliamento n. 19 unità navali	5.895.756,90	1.297.066,52
Struttura a terra	4.480.182,50	985.640,15
<b>SUB TOTALI</b>	<b>47.540.675,24</b>	<b>10.458.948,55</b>
<b>Totale IVA INCLUSA</b>	<b>57.999.623,79</b>	

Per le 9 unità navali di altura e per le 4 unità costiere non utilizzate per il servizio di pattugliamento, è previsto (e si intende remunerato in ogni caso) un tetto di operatività in caso di intervento antinquinamento pari a 200 ore annue per ciascun mezzo.

L'eventuale sfioramento da parte di ogni singola unità delle 200 ore sarà compensato recuperandolo dalle ore di operatività complessive annue di tutta la flotta; una volta terminato tutto il monte ore si procederà a pagare secondo il corrispettivo orario indicato nell'offerta economica.

Per quanto riguarda le restanti 19 unità costiere, queste dovranno assicurare un'attività di moto pari 1.773 ore annue, così ripartite: 6 giorni per otto ore al giorno nel periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) con sabato e domenica compresi, 4 giorni per otto ore al giorno dall'1 al 31 ottobre e dall' 1 aprile al 31 maggio con sabato e domenica alternati e 3 giorni per otto ore al giorno nel periodo invernale dal 1 novembre al 31 marzo con sabato e domenica alternati.

I costi orari calcolati in relazione alle classi di appartenenza delle unità navali impiegate, sono quelli riportati nell'offerta economica.

Tali costi unitari costituiscono il parametro di riferimento per il pagamento del corrispettivo correlato alle ore di moto eventualmente eccedenti il monte ore complessivo annuo.

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali il Ministero applicherà le detrazioni orarie il cui importo sarà calcolato sulla base del canone di noleggio orario.

Il Ministero procederà ad emettere provvedimento di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni dedotte in Contratto in rate mensili di pari importo posticipate, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la positiva verifica della documentazione attestante il servizio svolto. Solo al fine della liquidazione dei compensi, il Ministero, nell'ultimo semestre di vigenza contrattuale, procederà ad effettuare il conteggio delle ore di pattugliamento effettivamente svolte, sin dall'inizio del servizio e provvederà all'eventuale conguaglio.

Il contraente ha l'obbligo di trasmettere fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo lo standard pubblicato sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), il codice IPA del Ministero è: 3DQACZ.

Il contraente dichiara di assumere ai sensi dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 136/2010 tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del presente atto.

#### **Articolo 5 - Oneri derivanti dall'espletamento di attività complementari**

Nel corrispettivo di cui al precedente articolo non trovano copertura gli oneri derivanti dall'espletamento da parte del Contraente di alcune attività complementari ai servizi oggetto del contratto che saranno pagati di volta in volta, previa rendicontazione dettagliata:

- le spese di smaltimento del prodotto recuperato, sia per quanto riguarda le miscele oleose, sia per quanto concerne i rifiuti marini galleggianti;
- i costi di trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature del Contraente depositate nei magazzini quali assetto scorta del Contraente;
- le spese per la movimentazione e il trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo;
- le spese per i corsi di aggiornamento in materia di antinquinamento riservati al personale del Ministero o di altri soggetti pubblici indicati dallo stesso;
- le spese portuali, previa autorizzazione del Ministero, in porti diversi da quello di dislocazione;
- i costi di trasferta e straordinari del personale specializzato e non navigante impegnato nelle emergenze;
- i costi di trasferimento e permanenza all'estero nel caso di emergenza interessante altri Paesi del Mediterraneo o appartenenti all'Unione Europea;
- i costi di noleggio delle due motocisterne;
- i costi di utilizzo delle 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette *drifters*);
- i costi relativi al reintegro e/o riparazione delle barriere galleggianti e reintegro del materiale oleo-assorbente;
- i costi relativi all'eventuale impiego delle dotazioni tecnologicamente avanzate;
- i costi relativi alle attività correlate alle procedure per il recupero dei crediti.

## **Articolo 6 - Durata**

Il presente contratto vincola il Contraente sin dal momento della sua sottoscrizione ed impegna il Ministero solo dopo la sua approvazione e la registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di bilancio del Ministero e della Corte dei conti.

Il Ministero darà comunicazione al Contraente dell'avvenuta registrazione del contratto.

Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del contratto rep. 223, ossia dal 23.12.2022, e avrà la durata di 24 mesi continuativi decorrenti dalla data della sua esecuzione.

## **Articolo 7 - Quinto d'obbligo**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016 il Ministero potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.

In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio fino a concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui al presente contratto.

## **Articolo 8 – Obblighi del contraente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti dei predetti dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopramenzionati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente, anche nel caso in cui le società consorziate non aderiscano alle associazioni stipulanti o recedano da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Ministero, previa comunicazione al Contraente delle inadempienze segnalate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione), una ritenuta forfetaria di importo

pari al 2% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Contraente o l'Impresa consorziata si sia posta in regola.

### **Articolo 9 – Patto d'integrità**

Le parti si impegnano a sottoscrivere il Patto d'integrità, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, allegato al presente contratto e dello stesso facente parte integrante.

Il Ministero potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento del Ministero della transizione ecologica nonché nelle ulteriori previsioni di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024.

### **Articolo 10 - Estensione Codice comportamento dipendenti pubblici**

Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che il Ministero ha trasmesso al contraente stesso, per una sua più completa e piena conoscenza), ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto ministeriale n. 223 del 30/10/2020 con il quale è stato approvato il nuovo "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (oggi Ministero della transizione ecologica, di cui al PTPCT 2022-2024 adottato con D.M. prot. n. 170 del 29 aprile 2022).

Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire, a richiesta del Ministero, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Ministero, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Articolo 11 - Adempimenti in materia antimafia**

Il presente contratto viene stipulato a seguito di quanto segue:

- a seguito di consultazione del sito della Prefettura di Roma è emerso che la Società Castalia ha presentato regolare richiesta di iscrizione alla White list, tuttora in fase di istruttoria;
- si è proceduto, pertanto, ai sensi della vigente normativa in materia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, alla consultazione attraverso la Banca dati Nazionale Antimafia;
- visti, in particolare, l'art. 92 e 94 del citato D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 nonché dall'articolo 32,

comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- visto l'art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con legge n. 108 del 2021 recante *Verifiche antimafia e protocolli di legalità*;
- tenuto conto che ricorre l'urgenza di procedere al rinnovo del contratto al fine di garantire ed assicurare il servizio di pubblica utilità relativa all'antiquamento marino e che detto servizio non ammette interruzioni o sospensioni se non con pregiudizio dell'interesse nazionale e sovranazionale che esso mira a tutelare, e che le possibili ripercussioni ambientali sugli ecosistemi marini e costieri e alle economie correlate (il rischio della c.d. "onda nera") rendono tanto indifferibile quanto prioritario assicurarne la prosecuzione;

### **Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

E' fatto divieto al Contraente di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso.

Il contraente, solo previo consenso del Ministero, può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità previste ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

### **Articolo 13 – Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Contraente presta una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'importo di detta garanzia è ridotto nelle misure espresse all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in relazione ai benefici previsti per le società in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee. Tale cauzione è stata costituita mediante garanzia fideiussoria emessa in data 25 Ottobre 2022, da COFACE per un importo pari ad € 2.319.984,95 calcolato sulla base delle riduzioni previste dal sopra citato art. 93, comma 7 (riduzione del 50% per possesso ISO9000 e ulteriore riduzione del 20% per possesso ISO14001).

La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia fideiussoria per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero.

Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Il Ministero può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Ministero ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Disciplinare Operativo salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso il Contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Ministero si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero. In caso di inadempimento a tale obbligo il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 14 -Responsabilità per infortuni e danni**

Il Contraente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto del Contraente stesso, quanto del Ministero e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni di servizi ad esso riferibili.

Il Contraente è altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei dipendenti, consulenti e risorse delle Società consorziate, al Ministero nonché a terzi.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, il Contraente si impegna a stipulare e a mantenere operante per tutta la durata del contratto, a proprie spese, una specifica polizza assicurativa, per la parte afferente la copertura contro la responsabilità civile per tutti i rischi connessi con l'esercizio e la gestione dei servizi oggetto del contratto, e per i sinistri e danni in genere a persone e/o cose, a copertura anche della responsabilità civile del Ministero, dei suoi ausiliari, del Contraente, degli eventuali ausiliari, fornitori e chiunque abbia a che fare con le attività che dovranno svolgersi nell'ambito del contratto. La polizza dovrà, altresì, prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 3 è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior

danno subito.

### **Articolo 15 – Obblighi del contraente**

Il Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Contraente si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite dal Ministero, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Contraente non potrà utilizzare le unità navali per l'espletamento di attività al di fuori del presente rapporto, salvo preventiva richiesta motivata ed espressa autorizzazione del Ministero. In ogni caso per tali attività, da considerarsi eccezionali, e per il relativo periodo di uso, non verrà riconosciuto il corrispettivo relativo al noleggio dell'unità interessata.

Il Contraente si impegna a provvedere affinché tutti i materiali raccolti nel corso delle attività di disinquinamento, sia liquidi che solidi, vengano scaricati a terra e conferiti presso impianti autorizzati allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle vigenti normative, sotto la responsabilità amministrativa e penale del Contraente stesso.

A richiesta del Ministero il Contraente si impegna a provvedere, ai fini del potenziamento della capacità operativa dei mezzi navali nel caso di impellenti necessità, alla movimentazione e al trasporto delle panne gonfiabili e delle relative attrezzature accessorie di proprietà del Ministero.

### **Articolo 16 - Obblighi di riservatezza**

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, e comunque di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente legati all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Contraente si impegna a mantenere tutti gli obblighi di riservatezza derivanti dal presente contratto

anche successivamente alla cessazione dello stesso e per i cinque anni successivi. Tale obbligo sussiste anche per tutto il materiale originario o acquisito nel corso del presente contratto. L'obbligo non sussiste per i dati che siano di pubblico dominio o lo diventino per volontà del Ministero.

Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei dipendenti delle società consorziate, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Contraente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza, nell'espletamento del servizio, riguardanti fatti, mezzi, dati e attività relativi a Forze Armate e/o alla Guardia Costiera. In caso di violazione di tale obbligo di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l'obbligo per il Contraente di risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso o di società consorziate a gare e appalti, previa comunicazione al Ministero.

### **Articolo 17 - Subappalto**

Il subappalto per le prestazioni individuate nell'offerta tecnica è ammesso in conformità e con i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Ministero delle prestazioni subappaltate.

Non è considerato subappalto e quindi consentito l'affidamento a terzi delle attività di trasporto delle attrezzature.

### **Articolo 18 - Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 94 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, il Ministero ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Contraente tramite pec.

Dalla data di efficacia del recesso il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero.

In caso di recesso del Ministero, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo residuo ancora da corrispondere. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale globale e l'ammontare netto delle attività eseguite.

Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

### **Articolo 19 – Risoluzione**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, il Ministero quando rileva un caso di

inadempimento da parte del Contraente agli obblighi assunti con il presente Contratto (inclusi quelli riguardanti l'efficienza ed idoneità dei mezzi navali impiegati) che sia tale da compromettere la buona riuscita del Servizio ne dà comunicazione, tramite pec, al Contraente, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento e presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente alla cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente o dalle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; in tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del citato D.P.R., il Contratto si intende risolto e il Ministero avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento del maggior danno;
- b) di irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 che impediscono al Contraente o ad una delle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio di contrattare con le pubbliche amministrazioni. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero al verificarsi di tale ipotesi;
- c) accertato affidamento e/o assegnazione e/o ripartizione da parte del Contraente ovvero delle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio, di attività oggetto del presente Contratto a qualunque soggetto che risulti destinatario di provvedimenti definitivi e/o cautelari di interdizione a contrattare;
- d) nel caso di violazione dell'art. 16 "Subappalto";
- e) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine di cui al precedente art. 6, comma 2;

In caso di risoluzione del presente Contratto, il Contraente:

- a) si impegna, sin d'ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto;
- b) avrà diritto soltanto al pagamento della parte delle attività del Servizio regolarmente eseguite decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Ministero può inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e mancato rinnovo del deposito cauzionale annuale ove necessario;
- b) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di messa in mora e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contraente ovvero delle Imprese consorziate designate esecutrici del Servizio;
- c) in caso di ingiustificata interruzione del Servizio di particolare gravità.

Il Ministero potrà richiedere la risoluzione, anche parziale, del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile e dalle Leggi in materia di Contabilità di Stato. Con la risoluzione del contratto per colpa del Contraente sorge nel Ministero il diritto di affidare a terzi il Servizio, per il periodo rimanente in danno del Contraente inadempiente.

L'eventuale affidamento a terzi verrà notificato al Contraente, nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi. Nel caso di minor durata del contratto per i sopra riportati motivi nulla competerà al Contraente. L'esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Articolo 20 – Risoluzione del contratto per reati accertati**

Qualora nei confronti di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Contraente o delle imprese consorziate designate esecutrici del Servizio, sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956 ed agli articoli 2 e seguenti della legge n. 575 del 1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori od altri soggetti comunque interessati al Servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone al Ministero, in relazione allo stato del Servizio ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione il Contraente ha diritto soltanto al pagamento del Servizio regolarmente espletato decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **Articolo 21 – Vigilanza**

Il Ministero vigilerà sulla regolare esecuzione delle attività dedotte in contratto e potrà procedere in qualsiasi momento e senza preavviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, a ispezioni, anche tramite le locali Autorità Marittime, sedi dei porti di dislocazione delle unità, sulla base di disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 della Legge 16 luglio 1998, n. 239, alle strutture terrestri, apparecchiature, mezzi navali impiegati nell'ambito del Servizio fornito.

In ogni caso il Contraente con cadenza almeno bimestrale dovrà effettuare prove di funzionalità a mare dei mezzi, delle dotazioni di bordo e testare l'efficienza e lo standard operativo dell'equipaggio sotto la

supervisione della Autorità Marittima locale sede di porto di dislocazione, che invierà al Ministero apposita relazione.

Il Ministero vigilerà altresì a che il Contraente esegua tutte le direttive e gli ordini da esso impartiti, anche disponendo opportune esercitazioni.

### **Articolo 22 - Controlli e penalità**

Per ogni singola irregolarità sulla tenuta dei documenti di bordo e sulla tenuta degli altri atti e registri prescritti a norma del presente Contratto verrà applicata una penale pari ad € 500,00; per ogni inefficienza verificata delle attrezzature di bordo od incompetenza nella loro utilizzazione accertata da parte del Ministero, verrà applicata una penale di € 4.000,00. Nei casi più gravi il Ministero procede alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 23 - Ulteriori ipotesi di esecuzione in danno**

Nel caso in cui il Ministero riscontri nelle attività prestate irregolarità o disfunzioni aventi natura e carattere temporaneo e rimediabile ovvero accerti che la manutenzione dei mezzi sia insoddisfacente, ne informa il Contraente tramite pec. Ove il Contraente non si conformi tempestivamente agli ordini e/o alle direttive impartite, il Ministero potrà procedere all'esecuzione in danno, tanto sostituendosi direttamente al Contraente, quanto incaricando terzi di procedere per suo conto.

In caso di esecuzione in danno è fatto obbligo al Contraente di collaborare con il Ministero, ovvero con i terzi dallo stesso incaricati che procedono all'esecuzione.

Le spese per l'esecuzione in danno sono a carico del Contraente.

### **Articolo 24 - Trasparenza dei prezzi**

Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara che, con riferimento al presente Contratto, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta 01 OFF PRO 005/2020 del 14 luglio 2020 è stata a suo tempo predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente

comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Contraente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

#### **Articolo 25 - Brevetti e diritti d'autore**

Il Contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti indicati nel comma 1, il Contraente manleva e terrà indenne il Ministero, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero.

Il Ministero si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Contraente delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero riconosce al Contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore del Ministero. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, qualora vengano emessi provvedimenti inibitori od interdittivi che impediscono la regolare esecuzione del Servizio, il Ministero ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto.

#### **Articolo 26 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet del Ministero.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Articolo 27 - Elezione di domicilio**

Le comunicazioni, notificazioni e corrispondenze di cui agli articoli precedenti vanno indirizzate: quanto al contraente presso gli Uffici aventi sede in Roma, Via di Sant'Andrea delle Fratte, 24 alla persona del dell'Amministratore Delegato di Castalia Consorzio Stabile S.c.p.A. Carmelo Barone, titolare dei poteri, conferiti nelle forme dovute, per impegnare il Contraente nell'esecuzione del presente contratto; quanto al Ministero alla sede di Roma, Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare, Divisione VI *Difesa del mare e supporto al comitato per la sicurezza delle operazioni a mare*.

### **Articolo 28 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Le spese di bollo e registrazione del presente Contratto sono a carico del Contraente come pure sono a suo carico tutte le altre imposte ed oneri fiscali in esecuzione delle obbligazioni assunte.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel presente contratto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile in termini di clausole vessatorie accettandosene integralmente il contenuto.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto, e le parti contraenti, mediante la sottoscrizione, lo hanno riconosciuto conforme alla propria volontà, anche in riferimento al Disciplinare Operativo ed ai relativi allegati.

Il presente atto comprende il Disciplinare Operativo ed i relativi allegati, i quali anche non materialmente acclusi si intendono parte integrante dello stesso, nonché il patto di integrità di cui alla legge 6/11/2012 n. 190.

Per la Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A.

Per il Ministero

l'Ufficiale Rogante

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”

## DISCIPLINARE OPERATIVO

### Allegato al Contratto CIG 9442478359

affidente il *“Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette.”*

Il presente Disciplinare detta le modalità, le caratteristiche, le specifiche d'uso e di impiego e le norme che regolano il Contratto fra il Ministero della transizione ecologica, di seguito denominato “Ministero” e la Castalia Consorzio Stabile SCPA, di seguito chiamato “Contraente”, avente come oggetto quanto riportato nell'articolo 3 del Contratto medesimo.

Il presente disciplinare che costituisce parte integrante del contratto, si intende integrato, ove di seguito espressamente previsto, dal documento tecnico presentato dal Contraente in sede di gara e adottato per tutta la durata del REP. 223 del 24 novembre 2020.

## **ARTICOLO 1 – UNITA' NAVALI, LORO DOTAZIONI E CARATTERISTICHE**

### **a) Unità adibite al servizio d'altura**

Sono fornite in noleggio n° 9 unità di altura, aventi una lunghezza fuori tutto non inferiore a 35 metri. Eventuali appendici possono computarsi per la determinazione della predetta lunghezza minima dei mezzi, solo se specificatamente funzionali al servizio cui l'unità è destinata (antiquinamento marino), sulla base di apposita certificazione rilasciata da organismo tecnico riconosciuto.

Tutte le unità, adibite al servizio di altura, dotate di tecnologie per il recupero di idrocarburi e attrezzate per i servizi richiesti, devono essere abilitate alla navigazione internazionale lunga ed in possesso dei relativi certificati statuari, richiesti dalle normative internazionali e/o nazionali per questo tipo di navigazione, in base alla stazza lorda dell'unità ed al particolare servizio svolto e della classificazione per il servizio REC-OIL e TUG; abilitazioni e certificazioni dovranno essere mantenute in costanza di vigenza per tutto il periodo di durata del Contratto.

Le unità devono altresì disporre di spazio libero in coperta, che non deve essere inferiore a 100 mq., tale da consentire il trasporto e l'agevole impiego delle dotazioni antinquinamento previste.

Ciascuna unità navale deve essere dotata di un sistema di *sweeping arms* flessibili di dimensioni minime di 12 metri, su entrambi i lati, al fine di assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta, che deve essere operativo sino ad almeno 2 nodi di velocità relativa anche senza l'ausilio del tender; per il recupero con *sweeping arms* dovrà essere previsto un sistema di *skimmers* a stramazzo o di *skimmers* con caratteristiche equivalenti o superiori.

Qualora le unità impieghino *skimmers* a stramazzo, esse dovranno disporre di un separatore olio/acqua per eliminare l'acqua in eccesso prima dell'immissione nelle casse di contenimento.

Inoltre tutti i mezzi navali devono essere equipaggiati con almeno 400 metri di barriere pneumatiche di altura a dispiegamento rapido e 200 metri di barriere pneumatiche costiere, entrambe avvolte su rulli motorizzati, nonché essere provvisti di una dotazione di panne oleoassorbenti in quantità non inferiore a 240 metri.

Le unità, fra l'altro, devono assicurare:

- il contenimento ed il recupero meccanico dalla superficie marina di idrocarburi, di sostanze da essi derivate, di olii minerali in genere nonché di prodotto allo stato semisolido o solido;
- una capacità REC-OIL complessiva, in casse strutturali di accumulo e di contenimento, non inferiore a 200 mc. per prodotti con una viscosità compresa tra 12.000 e 15.000 cSt e *skimmers* per la raccolta meccanica di idrocarburi allo stato fluido aventi capacità di raccolta di almeno 50 mc/h con percentuale di acqua non superiore al 20% in grado di operare sino a mare 3 della scala Douglas;
- una capacità di tiro al gancio di almeno 60 tonnellate;
- interventi antincendio su navi e strutture portuali;
- per l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto dovranno essere predisposte su ogni unità casse strutturali di almeno 200 litri di capacità e disporre di impianto fisso per l'irrogazione del prodotto provvisto di dosatore e bracci laterali con nebulizzatore.

Resta inteso che l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto potrà essere utilizzata solo previa formale autorizzazione del Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare.

L'elenco e la descrizione completa delle unità, dei servizi e delle dotazioni di bordo, sono riportati al punto 1.1.1 e 1.2 dell'offerta tecnica del Contraente nonché all'allegato A1.

#### **b) Unità adibite al servizio costiero**

Sono fornite in noleggio n. 23 unità navali costiere, aventi una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri. Eventuali appendici possono computarsi per la determinazione della predetta lunghezza minima dei mezzi solo se specificatamente funzionali al servizio cui l'unità è destinata (antiquinamento marino), sulla base di apposita certificazione rilasciata da organismo tecnico riconosciuto.

Tutte le unità, adibite al servizio costiero e attrezzate per l'impiego in attività antinquinamento e recupero idrocarburi devono essere abilitate almeno alla navigazione nazionale costiera, in possesso dei relativi

certificati statuari e della classificazione REC-OIL. Tutte le relative certificazioni e abilitazioni dovranno essere mantenute in costanza di vigenza per tutto il periodo di durata del Contratto.

Le unità devono altresì disporre di spazio libero in coperta, che non deve essere inferiore a 50 mq, tale da consentire il trasporto e l'agevole impiego delle dotazioni antinquinamento previste.

Ciascuna unità navale deve essere dotata di un sistema di *sweeping arms* flessibili di dimensioni minime di 6 metri, su entrambi i lati, al fine di assicurare il rapido dispiegamento in configurazione di raccolta che deve essere operativo sino ad almeno 2 nodi di velocità relativa, anche senza l'ausilio del tender; per il recupero con *sweeping arms* dovrà essere previsto un sistema di *skimmers* a stramazzo o di *skimmers* con caratteristiche equivalenti o superiori.

Qualora l'unità impieghi *skimmer* a stramazzo, deve disporre di un separatore olio/acqua a gravità per eliminare l'acqua in eccesso prima dell'immissione nelle casse di contenimento; la portata di tale separatore deve essere compatibile con la portata della pompa installata.

Inoltre tutti i mezzi navali devono essere equipaggiati con almeno 200 m di barriere pneumatiche costiere con zavorra incorporata, dotate di sistema di interconnessione universale rapido, montate su rullo motorizzato costituito da ancore, corpi morti e gavitelli (un sistema di ancoraggio almeno ogni 20 m di barriere) per la loro rapida messa a mare; nonché essere provvisti di una dotazione di panne oleoassorbenti in quantità non inferiore a 120 metri.

Le unità devono assicurare, fra l'altro:

- il contenimento ed il recupero meccanico dalla superficie marina di idrocarburi, di sostanze da essi derivate, di olii minerali in genere nonché di prodotto allo stato semisolido o solido;
- una capacità REC-OIL complessiva, in casse strutturali idonee per prodotti con una viscosità compresa tra 12.000 e 15.000 cSt non inferiore a 80 mc. e *skimmers* per la raccolta meccanica di idrocarburi allo stato fluido aventi una capacità di raccolta di almeno 30 mc/h con una percentuale di acqua non superiore al 20% in grado di operare sino a mare 3 della scala Douglas;
- interventi antincendio su navi e strutture portuali, utilizzabile anche per la pulizia delle scogliere;
- per l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto dovranno essere predisposte su ogni unità casse strutturali di almeno 100 litri di capacità e disporre di impianto fisso per l'irrogazione del prodotto provvisto di dosatore e bracci laterali con nebulizzatore.

Resta inteso che l'aggressione chimica degli inquinanti con prodotti di tipo riconosciuto potrà essere utilizzata solo previa formale autorizzazione del Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare.

L'elenco e la descrizione completa delle unità, dei servizi e delle dotazioni di bordo, sono riportati ai punti 1.1.2 e 1.2 dell'offerta tecnica del Contraente nonché agli allegati A2 e A3.

### **c) unità adibite al pattugliamento**

Quattro (n. 4) unità costiere, facenti parte della flotta di 23 unità di cui al precedente punto b), saranno adibite anche al pattugliamento nelle aree delle acque del mare, dove insistono le piattaforme *off-shore* per l'estrazione di petrolio.

Le unità impiegate per il pattugliamento sono:

1. ECOELBA c/o San Benedetto del Tronto
2. FORTTUDO c/o Vasto
3. MELILLI c/o Pozzallo
4. ECO AUGUSTA c/o Licata

Le unità navali dislocate nei porti sede di impianti petrolchimici (Augusta, Genova, Porto Torres e Ravenna) devono essere equipaggiate con le seguenti ulteriori dotazioni individuali di sicurezza per il personale di bordo:

- n. 1 indumento protettivo impermeabile ai gas categoria 3 tipo 1A ET rispondente alle norme EN 943-2.2002 (scafandro, per uso limitato, con classe di protezione alla permeazione 6, “tempi di passaggio superiori a 480 minuti”) e possibilmente alla normativa SOLAS che consenta l'utilizzo interno dell'autorespiratore; tale scafandro dovrà essere completo di:
  - stivali antistatici in *hypalon*, completi di puntale di sicurezza e suola intermedia anti-perforazione, incorporati nella tuta o agganciabili alla stessa tramite idoneo sistema di fissaggio stagno (gli stivali devono, in ogni caso, garantire almeno la stessa protezione dagli agenti chimici offerta dallo scafandro cui andranno applicati);
  - guanti incorporati o, se esterni, dotati di sistema di fissaggio stagno con la tuta (i guanti dovranno, preferibilmente, garantire almeno la stessa protezione alla permeazione offerta dallo scafandro cui andranno applicati; in ogni caso tale livello di protezione non può scendere a meno di 360 minuti);
  - cappuccio incorporato munito di visiera panoramica integrata;
  - valvole di esalazione;
  - disegno della manica “a pipistrello” per utilizzo braccia all'interno della tuta;
  - almeno 2 tasche o punti di attacco per accessori interni;
  - almeno 2 punti di attacco per accessori esterni;
  - attacco per alimentazione supplementare di aria respirabile proveniente da linea esterna collegabile, tramite ASV (*Auxiliary Safety Valve*), con l'auto-respiratore tramite innesto rapido tipo “plug-in”.

Lo scafandro deve essere realizzato in colori ad alta visibilità (arancio o giallo fluo) e completo dei seguenti accessori:

- confezione di lubrificante per cerniera;
- bomboletta di anti-appannante per la visiera;

- borsa di contenimento in PVC;
- manuale di istruzioni per uso/manutenzione e conservazione;
- busta di smaltimento completa di fascetta di chiusura ed etichetta di smaltimento;
- n.1 autorespiratore a circuito aperto conforme alla norma EN137, certificato CE ed ATEX, completo di:
  - bombola in composito da 9 lt (pressione esercizio 220/250 bar) dotata di schienalino e relativi cinghiaggi, munita di valvola a volantino, riduttore di pressione e valvola di sicurezza contro la sovrappressione del circuito di adduzione dell'aria;
  - manometro munito di tubo di adduzione (frusta) ad alta pressione (tale frusta deve trovare alloggiamento in appositi fissaggi realizzati sugli spallacci);
  - dispositivo di "allarme riserva" basato su segnalatore acustico attivo sotto la soglia dei 55 bar;
  - tubo di adduzione (frusta) a media pressione per collegamento "riduttore di pressione-maschera" munito di innesto rapido tipo "plug-in";
  - maschera gran facciale, certificata CE, in gomma o silicone, dotata di schermo para-sole, porta lenti, sistema di amplificazione vocale, kit pulizia, dispositivo anti-appannamento, valvola di esalazione, erogatore a domanda commutabile su modalità "erogazione continua", tubo di adduzione provvisto di innesto "plug-in";
  - dispositivo ASV per collegamento con linea d'aria esterna;
  - manuale di istruzioni per uso/manutenzione e conservazione.

## **ARTICOLO 2 – SCOPERTA E MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO**

Le unità navali d'altura devono essere equipaggiate con il sistema radar nave, un sistema SDS (*Slick Detection System*) o equivalente, in grado di rilevare e monitorare gli inquinamenti da idrocarburi sulla superficie del mare durante le fasi delle operazioni, al fine di individuare la zona di maggior concentrazione del prodotto inquinante, nonché permettere la prosecuzione delle operazioni di disinquinamento durante le ore notturne ed anche in presenza di pioggia e/o nebbia, così come descritto nell'offerta tecnica al punto 1.1.1.

Tali sistemi devono registrare, in caso di intervento delle unità navali, immagini radar dell'inquinamento ed informazioni in atto in tempo reale, ogni 30 minuti, di corredo quali: data e ora di acquisizione, coordinate geografiche e superficie interessata in kmq, prossimità dell'inquinamento alla costa e ad aree marine sensibili, oltre alle informazioni sull'intensità e direzione della corrente superficiale e sull'altezza d'onda. Tali informazioni saranno trasmesse al centro di coordinamento del Contraente che provvederà a trasmetterle al Ministero e, su disposizione dello stesso, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo le tempistiche che verranno dalla stessa indicate al fine di elaborare

previsioni sullo spostamento dell'inquinamento nelle successive 48 ore, così come ottenute dal modello di simulazione (Modello previsionale dello spostamento di idrocarburi in mare -OSIS). Al fine di meglio precisare le modalità e le tempistiche si rinvia all'offerta tecnica.

Parimenti, sulle unità costiere, è previsto un software applicativo al radar per l'individuazione di aree interessate da inquinamenti di idrocarburi. La dotazione di tale software, da interconnettere al radar, servirà, ferme restando le caratteristiche delle apparecchiature radio elettriche già installate a bordo e, ove compatibile con stesse strumentazioni, al fine di potenziare le capacità di contrasto degli inquinamenti marini. Si tratta di un'interfaccia che, processando il segnale "clutter" del radar di bordo, mediante algoritmi appositamente realizzati, consente di individuare la presenza di chiazze oleose sulla superficie del mare, anche in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo, nel contempo, altre informazioni riguardanti lo stato del mare, l'altezza e la direzione delle onde, le correnti di superficie.

Il sistema è installato ed utilizzabile sulle unità navali che montano radar di navigazione in banda X, che abbiano le seguenti caratteristiche minime:

- potenza 12 Kw;
- antenna 8';
- altezza dell'antenna sulla superficie del mare 7/8 metri.

### **ARTICOLO 3 - OPERATIVITA' E RESPONSABILITA'**

Il Contraente si impegna a operare in esecuzione delle disposizioni operative impartite dal Ministero e a seguito di richiesta avanzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle Autorità Marittime Periferiche o, in caso di dichiarata emergenza nazionale, da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Il personale utilizzato dal Contraente nell'esecuzione del servizio resta alle esclusive dipendenze, rischio e responsabilità del Contraente medesimo, nel rispetto della vigente normativa, che lo utilizza secondo le indicazioni operative del Ministero.

Il Contraente dovrà svolgere le attività descritte nel presente Disciplinare attraverso le proprie strutture organizzative, utilizzando il personale necessario per la loro perfetta esecuzione.

### **ARTICOLO 4 - MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI NAVALI IN CASO DI INQUINAMENTO**

Per le unità navali che operano in modalità *stand-by*, n. 9 unità d'altura e n. 4 unità costiere, è previsto e si intende remunerato in ogni caso, un tetto di operatività in caso di intervento antinquinamento pari a 200 ore annue per ciascun mezzo.

Nel caso in cui si verificasse una eccedenza operativa delle ore rispetto alle 200 ore annue per ciascun mezzo, sarà cura del Contraente compensare tale eventuale eccedenza sottraendola dal monte ore complessivo annuo non utilizzato.

Una volta terminato tutto il monte ore si procederà a pagare secondo il corrispettivo orario indicato nell'offerta economica.

Per quanto riguarda le restanti 19 unità costiere, queste dovranno assicurare un'attività di moto pari 1.773 ore annue, così ripartite: 6 giorni per otto ore al giorno nel periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) con sabato e domenica compresi, 4 giorni per otto ore al giorno dal 1 al 31 ottobre e dal 1 aprile al 31 maggio con sabato e domenica alternati e 3 giorni per otto ore al giorno nel periodo invernale dal 1 novembre al 31 marzo con sabato e domenica alternati.

In caso di accertato inquinamento, tutte le unità navali dislocate nei porti di assegnazione precedentemente indicati, dovranno garantire la piena e continua disponibilità, su precise direttive del Ministero pronte a muovere armate ed equipaggiate, assumendo il Contraente a proprio carico qualsiasi onere diretto o indiretto relativo all'armamento e alla gestione delle unità.

Le 9 unità navali di altura e le 4 unità costiere, che operano in modalità stand-by, devono poter garantire l'intervento sia in altura che sottocosta e devono essere pronte a muovere entro un'ora dal momento dell'ordine impartito dal Ministero e dirigersi immediatamente per intervenire nella zona di mare interessata dall'evento inquinante, da raggiungersi nel minor tempo tecnicamente possibile.

Per quanto attiene alle unità già in pattugliamento per le attività su richiamate, dovranno sospendere tale servizio e dirigersi immediatamente per intervenire nella zona di mare interessata dall'evento inquinante, da raggiungersi nel minor tempo tecnicamente possibile; quando non impegnate in pattugliamento, valgono le stesse regole di cui al precedente capoverso.

Il mancato rispetto delle descritte condizioni generali di intervento, fatta salva l'ipotesi di condimeteo avverse (oltre i limiti operativi già citati delle unità navali):

- esonera il Ministero dal pagamento di ogni corrispettivo per la quota oraria relativa al ritardo riscontrato;
- costituisce comunque inadempimento che sarà valutato ai fini dell'applicazione delle penali e, in caso di reiterazione, di risoluzione del contratto.

Il tempo d'intervento per ciascuna unità sanzionata a intervenire è quello intercorrente fra PIM (Pronto in Macchina) e FIM (Fermo in macchina) dichiarati nel brogliaccio di navigazione o nel giornale nautico parte II vistato dalla competente Autorità Marittima.

Il Comandante assume la piena responsabilità della veridicità di quanto in essi dichiarato sotto il profilo sia penale, che civile e amministrativo.

## **ARTICOLO 5 - ATTIVITA' DI PATTUGLIAMENTO**

L'attività di pattugliamento sarà svolta come di seguito riportato:

## **Piattaforme off-shore per l'estrazione di idrocarburi liquidi**

- 1) Pozzallo

## **Piattaforme off-shore e foci fiumi**

- 2) San Benedetto del Tronto (foce fiume Chienti)
- 3) Vasto (foce fiume Trigno)
- 4) Licata (foce fiume Gela e Salso)

## **Aree Marine Protette/Riserve Naturali/Parchi Nazionali e foci fiumi**

- 5) Imperia (RN Isola Gallinara e foce fiume Roia)
  - 6) La Spezia (AMP Cinque Terre e foce fiume Magra)
  - 7) Arbatax (Golfo di Orosei e Dorgali-Gennargentu)
  - 8) Torre Annunziata/Castellamare di Stabia (AMP Punta Campanella e foce fiume Sarno)
  - 9) Vibo Marina (foce fiumi Angitola e Amato e ZPS Capo Vaticano)
  - 10) Crotone (AMP Capo Rizzuto e foce fiume Neto)
  - 11) Gallipoli (AMP Porto Cesareo)
  - 12) Otranto (Area Marina di Reperimento Penisola Salentina)
  - 13) Chioggia (foce fiume Brenta, Adige, Po)
  - 14) Termini Imerese (AMP Capo Gallo e foce fiume Imera Settentrionale e Torto)
  - 15) Marsala (AMP Isole Egadi)
  - 16) Augusta (AMP Plemmirio e foce fiume Simeto)
  - 17) Cagliari (AMP Capo Carbonara)
  - 18) Porto Torres (AMP Isola Asinara e foce fiume Coghinas)
  - 19) Oristano (AMP Penisola del Sinis e foce fiume Tirso)
- Fiumicino (foce fiume Tevere) - attività eseguita tramite battello attrezzato per il marine litter.

Per tale attività, come descritto in precedenza, il tetto complessivo annuo di ore previste per unità ammonta ad ore 1.773 come già calendarizzate dal Ministero per il Rep. 223 del 24.11.2020.

A seguito dei resoconti mensili relativi alle ore di pattugliamento effettuate da ciascuna unità navale, il Ministero si riserva, in relazione alle eventuali ore di moto che dovessero risultare non effettuate a causa di avverse condizioni meteo-marine, di computarle in un unico monte ore residuo con cui impiegare una o più unità per intensificare il pattugliamento nelle aree di volta in volta indicate dal Ministero.

Nel caso in cui i mezzi sopra indicati dovessero essere, per manifestata emergenza, richiamati per effettuare interventi di bonifica, gli stessi dovranno interrompere il pattugliamento per raggiungere il luogo delle operazioni di disinquinamento; in tale situazione non si procederà al pagamento dell'importo delle ore di moto non prestate per il pattugliamento.

L'eventuale operatività della emergenza sopravvenuta dovrà essere coperta attingendo dal monte ore complessivo.

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali destinati all'effettuazione del pattugliamento navale, il Ministero, oltre a non riconoscere il corrispettivo delle ore di moto non prestate, applicherà le detrazioni per indisponibilità di cui all'art. 4 del contratto.

## **ARTICOLO 6 - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO RECUPERATO**

Tutti i rifiuti recuperati negli interventi di disinquinamento marino da idrocarburi, nonché quelli relativi al recupero dei rifiuti marini galleggianti, effettuati dalle unità navali devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, sotto la responsabilità amministrativa e penale del Contraente stesso come descritto ai punti 5 e 6 dell'offerta tecnica.

Il Contraente, identificandosi come produttore dei rifiuti generati negli interventi di disinquinamento marino, provvederà al rispetto degli oneri previsti dagli artt. 188-189-190-193 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, le attività di classificazione, trasporto e smaltimento del prodotto recuperato potranno essere svolte in proprio dal Contraente ovvero avvalendosi in tutto o in parte di imprese esterne al Contraente, purché munite delle necessarie autorizzazioni di legge.

Il costo relativo al trasporto terrestre e smaltimento/trattamento dei rifiuti sarà di volta in volta liquidato dal Ministero sulla base dei rendiconti presentati dal Contraente mediante documenti comprovanti l'attività di trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti medesimi.

Il Ministero si riserva la facoltà di indicare l'impianto presso il quale effettuare la predetta operazione di smaltimento/trattamento.

Su richiesta del Ministero, il Contraente dovrà produrre la documentazione attestante la conformità delle operazioni di gestione dei rifiuti, quali in particolare:

- registro di bordo giornaliero dei prodotti recuperati e sbarcati, vistato dall'Autorità Marittima, recante la dichiarazione, sotto la responsabilità del comandante della nave, della tipologia e dei quantitativi in metri cubi dei prodotti raccolti in mare e sbarcati;
- copia degli appositi formulari attestanti la tipologia dei prodotti e relativi quantitativi in metri cubi conferiti al trasportatore;
- copia dei formulari attestanti la tipologia dei prodotti e relativi quantitativi in metri cubi conferiti al titolare dell'impianto di trattamento o smaltimento.

Per la corretta classificazione dei rifiuti, il Contraente si servirà di un laboratorio accreditato per l'effettuazione di analisi chimico-fisiche di caratterizzazione, eseguite a campione sulle diverse tipologie di rifiuti prodotti.

Contestualmente all'espletamento del servizio di antinquinamento marino, prosegue l'iniziativa per il riciclo "marine litter", al fine di monitorare le quantità di rifiuti marini galleggianti e valutare le opportunità future di riciclo dei rifiuti suddetti che sarà gestito dal consorzio Corepla sulla base di un accordo a tal fine stipulato in data 22 luglio 2020.

## **ARTICOLO 7 – ESIGENZE OPERATIVE E DISLOCAZIONE DELLE UNITA' NAVALI**

Il Ministero, in relazione ad eventuali nuove esigenze operative, potrà:

- richiedere il potenziamento sia del numero delle unità di altura che costiere o, altresì, l'immissione in convenzione di unità con particolari caratteristiche tecnico/nautiche, concedendo all'aggiudicatario il tempo necessario per il reperimento sul mercato delle medesime, previa valutazione di congruità tecnico/economica;
- concordare con il contraente in ogni momento dislocazioni diverse da quelle inizialmente previste per le unità navali.

Il Contraente potrà, altresì, proporre all'accettazione del Ministero la sostituzione di un'unità con altra le cui caratteristiche tecniche siano ritenute più idonee, fermo restando che il corrispettivo di noleggio dell'unità proposta in sostituzione ovvero dell'unità modificata sarà comunque preventivamente sottoposto a valutazione di congruità tecnico-economica e comunque non potrà superare il corrispettivo contrattuale del noleggio dell'unità da sostituire.

In caso di temporanea e limitata indisponibilità dei mezzi navali il Ministero applicherà le detrazioni orarie il cui importo sarà calcolato sulla base del canone di noleggio orario (cfr. art 4 del contratto).

Il Ministero, anche a seguito di richiesta del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, potrà ordinare al Contraente tutte le modalità di impiego, i viaggi e gli spostamenti delle unità che ritenga necessari al conseguimento dei compiti istituzionali.

In particolare, il Ministero potrà concordare con il Contraente in ogni momento dislocazioni diverse da quelle inizialmente previste per i mezzi.

L'eventuale cambio di dislocazione delle unità navali deve essere compatibile con il rispetto dei tempi di intervento indicati nel precedente articolo 4 del presente Disciplinare.

La dislocazione inizialmente prevista per ciascuna unità è quella indicata all'offerta tecnica.

## **ARTICOLO 8 – ULTERIORI DOTAZIONI IN CASO DI EVENTI INQUINANTI**

### **Dotazioni opzionali**

In caso di necessità derivante da emergenza in mare e su richiesta del Ministero, il contraente deve provvedere a mettere a disposizione:

- n. 2 motocisterne aventi ciascuna una capacità di stoccaggio minima degli idrocarburi recuperati di 800 mc da utilizzare in caso di inquinamento di una certa rilevanza, per le operazioni di allibito dalle unità

impegnate nelle attività di bonifica dello specchio acqueo, al fine di evitare che quest'ultime interrompano le operazioni per recarsi in porto e scaricare il materiale raccolto; le motocisterne dovranno essere disponibili una nel Mar Tirreno e l'altra nel Mar Adriatico, come indicato nell'offerta tecnica al punto 9.1;

- n. 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette *driifters*) come indicato nell'offerta tecnica al punto 9.2

- dotazioni tecnologicamente innovative:

- ✓ n. 1 pallone aerostatico

- ✓ n. 2 droni

come indicato nell'offerta tecnica al punto 9.3.

Per le dotazioni di cui sopra, il contraente deve quantificare il costo giornaliero relativo al loro impiego.

Si precisa che l'impiego di suddette dotazioni sarà pagato di volta in volta in quanto oneri connessi alle attività di intervento di antinquinamento marino.

#### **ARTICOLO 9 - USO DEI MEZZI**

Il Contraente non potrà utilizzare le unità navali per l'espletamento di attività al di fuori del presente rapporto, salvo preventiva richiesta motivata ed espressa autorizzazione del Ministero.

In ogni caso per tali attività, da considerarsi eccezionali, e per il relativo periodo di uso non verrà riconosciuto il corrispettivo relativo al noleggio dell'unità interessata.

#### **ARTICOLO 10 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MEZZI NAVALI**

Durante i lavori di ordinaria manutenzione le unità navali saranno considerate disponibili ma non operative.

Detti lavori non potranno impegnare complessivamente per le unità navali più di trenta giorni solari all'anno ed in misura non superiore al 18% per ogni singolo mese per quanto riguarda il numero dei mezzi navali.

Per le unità navali i lavori dovranno essere effettuati esclusivamente nel periodo 1 ottobre – 31 maggio e non dovranno coincidere, se tecnicamente possibile, con quelli di altri mezzi della stessa categoria operanti nell'ambito della stessa area (ossia del Centro Operativo Periferico ex art. 3, comma 4, legge 979/82).

Il Contraente si impegna a garantire i lavori di manutenzione durante i quali le unità navali saranno considerate disponibili ma non operative; detti lavori non potranno impegnare complessivamente per le unità navali più di trenta giorni solari all'anno, non dovranno essere effettuati nella stagione estiva (1 giugno - 15 settembre) né coincidere, se tecnicamente possibile, con quelli di altre unità della stessa tipologia (di altura o costiere) operanti nei porti immediatamente più vicini.

Per eventuali eccedenze la percentuale di cui sopra, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Dovranno essere evitati contemporanei lavori di mezzi appartenenti a CAP attigui per non scoprire l'operatività dell'area (es.: San Benedetto T./Giulianova - Bari).

#### **ARTICOLO 11 - SOSTITUZIONE DEI MEZZI NAVALI IN CASO DI AVARIA O MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Il Contraente dovrà provvedere alla sostituzione dei mezzi temporaneamente indisponibili per avaria o manutenzione straordinaria a partire dal 5° giorno di indisponibilità mediante apprestamento di mezzi aventi caratteristiche equivalenti a quello temporaneamente indisponibile.

In caso di mancata sostituzione, a partire dal 6° giorno di indisponibilità, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. Rimane inteso che, qualora si rilevasse durante tale fase di temporanea indisponibilità od inoperatività, sulla base dei dati forniti ovvero sulla base di dato proveniente da altra fonte, una situazione di accertato inquinamento che richieda il tempestivo intervento del mezzo navale indisponibile, il Contraente effettuerà il trasferimento del mezzo navale di pari caratteristiche più prossimo al luogo dell'accertato inquinamento senza aggravii economici per il Ministero. A partire dal 15° giorno di indisponibilità, il Ministero potrà procedere in danno.

Per i mezzi temporaneamente indisponibili verrà detratta la quota oraria per indisponibilità come stabilito dal precedente articolo 7.

#### **ARTICOLO 12 - INTERVENTI A CARICO DI TERZI**

Nel caso in cui si verifichi un inquinamento per il quale intervenga la Struttura del Ministero in sostituzione del responsabile dell'inquinamento medesimo e questi sia individuato dall'Autorità Marittima, il Contraente dovrà predisporre l'elenco di tutte le spese dell'intervento, distintamente elencate secondo i tariffari internazionalmente riconosciuti o indicati dal Ministero. Tale elenco dovrà essere immediatamente trasmesso al Ministero.

Quanto sopra, al fine di avviare le azioni per il recupero dei costi dell'intervento ivi inclusa l'eventuale richiesta del risarcimento del danno ambientale.

Il Contraente è tenuto inoltre a fornire al Ministero un supporto tecnico e giuridico-amministrativo per la predisposizione degli atti tesi al recupero delle spese sopportate negli interventi, composto da almeno 3 persone.

#### **ARTICOLO 13 - STRUTTURA DI SUPPORTO E MODELLO ORGANIZZATIVO**

Allo scopo di assicurare in ogni momento il regolare svolgimento dei servizi previsti nel presente Disciplinare, secondo le direttive impartite dal Ministero - Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico e mare, il Contraente dovrà strutturare la propria organizzazione, per il cui dettaglio si

rimanda a quanto riportato ai punti 7, 8 e 9 dell'offerta tecnica del Contraente secondo il seguente modello:

Centro di coordinamento con sede a Roma.

Sedi periferiche istituite presso i porti sedi di Direzione marittima:

- Genova;
- Napoli;
- Cagliari;
- Messina;
- Bari;
- Ravenna;

Per ciascuna di esse deve essere indicato il relativo responsabile di Sede reperibile h24.

Il modello organizzativo deve prevedere in particolare:

- personale a disposizione del Ministero in caso di emergenza, tecnico e gestionale, indicato al punto 7.1 dell'offerta tecnica, disponibile entro due ore dalla chiamata oltre il normale orario di lavoro e con operatività h24 in situazioni di emergenza;
- un sistema informativo, indicato al punto 7.3 dell'offerta tecnica di gara, in grado di correlare ed integrare le informazioni di tipo prevalentemente alfanumerico con le informazioni di altro formato (cartografico, grafico, ecc.) collegato con il Centro Operativo del Ministero e, su richiesta del medesimo, con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

#### **ARTICOLO 14 - SCORTE E LORO DISLOCAZIONE**

Al fine di assicurare costantemente, durante il periodo di vigenza del contratto, la pronta disponibilità di attrezzature e materiali vari di scorta, oltre alle dotazioni delle unità navali e per il potenziamento della capacità operativa delle stesse in caso di inquinamento di rilevanti dimensioni, i depositi sono così localizzati:

- Genova
- Civitavecchia
- Napoli
- Cagliari
- Messina/Stretto di Messina
- Bari
- Ravenna

Le scorte devono essere costantemente assicurate in buon ordine e ben mantenute per una pronta reperibilità e operatività in caso di emergenza, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Tali dotazioni devono essere integrate con un idoneo sistema di mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto terrestre e personale per il carico, lo scarico e il trasporto delle medesime, nonché per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative comprese quelle doganali connesse al rapido inoltro del materiale alle destinazioni indicate dal Ministero.

La descrizione, l'ubicazione dei depositi e l'elenco delle attrezzature in dotazione a ciascun deposito sono riportati al punto 9 dell'offerta tecnica e nell'allegato C.

Il Contraente provvederà, laddove se ne ravvisi la necessità e l'urgenza e su richiesta del Ministero, alla movimentazione e trasporto delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo.

### **ARTICOLO 15 – PERSONALE**

Il Contraente deve mettere a disposizione personale tecnicamente qualificato e idoneo così come quantitativamente riportati ai punti 7.1 e 7.2 dell'offerta tecnica. In particolare, il Contraente garantisce l'adeguata preparazione professionale sia del personale direttivo, che deve essere certificato secondo standard internazionali, sia del personale marittimo da valutarsi, oltre che nel corso dell'attività operativa, anche mediante esercitazioni disposte dal Ministero, senza alcun preavviso e senza che allo stesso possa essere sollevata alcuna obiezione e/o eccezione di qualsivoglia natura.

Il personale ritenuto non adeguatamente preparato sul piano professionale dovrà essere immediatamente sostituito a richiesta del Ministero.

Il Contraente si impegna a organizzare, su richiesta dell'Amministrazione, ed a fronte di un corrispettivo da concordare, corsi di aggiornamento tecnico in materia di antinquinamento riservati al personale indicato dal Ministero della durata di una settimana, di almeno 15 allievi, da avviare sulla base di direttive del Ministero.

Il personale docente dovrà ricevere il gradimento dell'Amministrazione.

### **ARTICOLO 16 – RIPARTIZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il Ministero corrisponderà al Contraente la somma, IVA esclusa, di **Euro 23.770.337,62 per anno**.

Tale corrispettivo è così ripartito:

1) Personale impiegato	1.150.000,00
2) Centro di Coordinamento Nazionale – Uffici	150.800,00
3) Sedi Periferiche – Uffici	50.022,00
4) Magazzini scorte – Messa a disposizione locali	250.180,00
5) Magazzini scorte – Attrezzature	483.061,25
6) Sistemi Informativi	90.028,00

7) Consumi	66.000,00
8) Noleggio Unità Navali	18.582.367,92
9) Pattugliamento	2.947.878,45

Per il pagamento dei costi di noleggio e operatività delle unità navali, il Contraente è tenuto a fornire:

- estratto del giornale nautico parte II per le navi maggiori o del brogliaccio di navigazione o della dichiarazione giornaliera per le navi minori, vistati dalla Autorità Marittima competente;
- relazione riepilogativa mensile sulle operazioni delle navi.

I corrispettivi relativi a tutte le attività svolte, dettagliatamente riportati nell'offerta economica, verranno liquidati come previsto dallo schema di Contratto, salvo che i documenti giustificativi, in fase di controllo, si rivelino errati, incompleti o incongruenti.

Nel corrispettivo sopra indicato non trovano copertura gli oneri derivanti dall'espletamento da parte del Contraente di alcune attività complementari ai servizi oggetto del contratto che saranno pagati di volta in volta:

- le spese di smaltimento del prodotto recuperato sia per quanto riguarda le miscele oleose, sia per quanto concerne ai rifiuti marini galleggianti;
- le spese per la movimentazione e il trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature antinquinamento di proprietà del medesimo;
- i costi di trasporto, su richiesta del Ministero, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologicamente innovative del Contraente depositate nei magazzini quali assetto scorta del Contraente;
- le spese per i corsi di aggiornamento in materia di antinquinamento riservati al personale del Ministero o di altri soggetti pubblici indicati dallo stesso;
- le spese portuali, previa autorizzazione del Ministero, in porti diversi da quello di dislocazione;
- i costi di trasferta e straordinari del personale specializzato e non navigante impegnato nelle emergenze;
- i costi di trasferimento e permanenza all'estero nel caso di emergenza interessante altri Paesi del Mediterraneo o appartenenti all'Unione Europea;
- i costi di noleggio delle due motocisterne;
- i costi di utilizzo delle 6 boe derivanti per il tracciamento degli idrocarburi in mare (cosiddette "drifters");
- i costi relativi al reintegro e/o riparazione delle barriere galleggianti e reintegro del materiale oleo-assorbente;
- i costi per l'utilizzo delle dotazioni tecnologicamente innovative;

- i costi relativi alle attività correlate alle procedure per il recupero dei crediti attivate in relazione agli interventi della flotta antinquinamento.

#### **ARTICOLO 17 – VIGILANZA**

Il Ministero vigilerà sulla regolare esecuzione delle attività dedotte in contratto e potrà accertare, ogni volta che lo ritenga opportuno, anche tramite le locali Autorità Marittime, sedi dei porti di dislocazione delle unità, sulla base di disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 della Legge 16 luglio 1998, n. 239, lo stato di efficienza dei mezzi, del personale e della gestione tecnica.

In ogni caso il contraente con cadenza almeno bimestrale dovrà effettuare prove di funzionalità a mare dei mezzi, delle dotazioni di bordo e testare l'efficienza e lo standard operativo dell'equipaggio sotto la supervisione della Autorità Marittima locale sede di porto di dislocazione che invierà al Ministero apposita relazione.

Il Ministero vigilerà altresì a che il Contraente esegua tutte le direttive e gli ordini da esso impartiti, anche disponendo opportune esercitazioni.

#### **ARTICOLO 18 - MANIFESTAZIONI E COMUNICAZIONI**

Il Contraente si impegna a contribuire allo sviluppo della coscienza e della cultura ambientale marina mediante la partecipazione a manifestazioni, il patrocinio di iniziative scientifiche e quanto altro necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Legge 979/82 e legge 220/92, sulla base di programmi concordati con il Ministero - Direzione Generale per il mare e le coste.

#### **ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FINALE**

Il Contraente sotto la propria esclusiva responsabilità è tenuto ad ottemperare alle disposizioni legislative, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare quanto oggetto del presente contratto.

In particolare il Contraente si impegna alla piena osservanza del combinato del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo altresì all'adozione di idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati. Restano a carico del Contraente tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Il Contraente dichiara, sotto la propria responsabilità, di porre in essere ogni e qualsiasi comportamento atto a prevenire le ipotesi di commissione di reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii. che possa comportare, in capo al Contraente stesso, responsabilità amministrativa societaria come sancito dal

Decreto Legislativo medesimo. A tal fine il Contraente dichiara di essere dotato di idoneo Modello Organizzativo e Codice Etico ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii.

## PATTO DI INTEGRITÀ

### VISTO

l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”*;

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019;

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante *“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024 del Ministero della transizione ecologica, adottato con decreto del Ministro n. 170 del 29 aprile 2022;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della transizione ecologica, adottato con decreto del Ministro n. 223 in data 30 ottobre 2020;

L’AMMINISTRAZIONE e LA SOCIETÀ CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

#### **(Ambito di applicazione e finalità)**

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione

amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e la Società partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Società medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per la Società concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

## **Articolo 2**

### **(Obblighi della Società)**

1. La Società conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. La Società si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. La Società si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra

ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4. La Società, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante della Società informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante della Società segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

7. Il legale rappresentante della Società dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta e i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

### **Articolo 3**

#### **(Obblighi dell'Amministrazione)**

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della transizione ecologica.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

### **Articolo 4**

#### **(Sanzioni)**

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'articolo 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
  - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
  - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
  - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
1. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione della Società dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per i successivi tre anni.

## **Articolo 5**

(Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

## **Articolo 6**

(Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.